



N° iscrizione Registro Imprese _____ del _____ CCIAA di _____

Con sede nel Comune di _____

In Via _____ n _____ cap _____

CHIEDE

L'autorizzazione temporanea per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione dell'evento : CAPODANNO 2023 / 2024

GIORNO, GIORNI O PERIODO DI OCCUPAZIONE	N° GIORNI	DAL AL dalle ore alle ore
--	---------------------------	--

POSTEGGIO	n. Mq..... Allegato..... Ubicazione
------------------	--

E' OBBLIGATORIO INDICARE ESCLUSIVAMENTE UN POSTEGGIO CHE SIA PRESENTE NEGLI ELENCHI ALLEGATI ALL'AVVISO: (allegato C – posteggi con diritto di prelazione) (allegato D – posteggi senza diritto di prelazione);

per la vendita dei PRODOTTI PIROTECNICI appartenenti alla V categoria – gruppo “D” per un quantitativo massimo di 25 Kg netti e gruppo “E” per un quantitativo massimo di Kg. 10 netti (art. 98 T.U.L.P.S.) cat. F1 e F2 (D. Lgs 123/2015);

Inoltre, ai fini del rilascio della presente autorizzazione ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la consapevolezza che nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, si incorrerebbe nelle pene stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del suddetto D.P.R. , il sottoscritto rende le seguenti dichiarazioni sostitutive :

- **di essere in possesso dei requisiti morali previsti di cui all'art. 71 del D. Lgs n. 59/2010;**
- **che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31/05/1965, n. 575 (antimafia) ora D. Lgs. 159/2011 così come modificato ed integrato con D. Lgs.153/2014;**
- **Di attenersi alla sola vendita dei soli prodotti pirici pirotecnici appartenenti alla V categoria – gruppo “D” per un quantitativo massimo di 25 Kg netti e gruppo “E” per un quantitativo massimo di Kg. 10 netti (art. 98 reg. T.U.L.P.S.) cat. F1 e F2 (D. Lgs 123/2015);**

dichiara, altresì:

- **di essere a conoscenza che la vendita prodotti pirotecnici non potrà avere inizio prima del 29/12/2023;**
- **di essere a conoscenza che la compilazione incompleta della presente richiesta comporta l'inammissibilità della stessa.**

IN FEDE

(firma oppure Timbro e firma per le società)



Presentazione delle domande: le domande devono pervenire mediante presentazione diretta presso l'Ufficio protocollo generale (orario di apertura : lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00) oppure tramite PEC: protocollo@pec.comune.pescara.it.

Termini per la presentazione: il termine ultimo per la presentazione delle domande di autorizzazione **È FISSATO INDEROGABILMENTE al giorno 19/12/2023** (in caso di spedizione farà fede il timbro postale), pena l'inammissibilità.

Rilascio dell'autorizzazione: l'autorizzazione verrà rilasciata, in bollo, dal Servizio Mercati, previa presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento dell'occupazione suolo pubblico, se dovuta, esclusivamente nelle giornate e negli orari di apertura al pubblico degli uffici preposti siti c/o il Mercato Ittico all'Ingrosso in via Paolucci: **Giovedì: 15.00 – 17.30.**

Data inizio vendita dei prodotti pirici: la vendita dei prodotti pirici temporaneamente autorizzata **non potrà avere inizio prima del 29/12/2023.**

ALLEGATI OBBLIGATORI:

- fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità;
- attestazione avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria pari a € 20,00 sul c/c postale n. 1003461686 intestato a Comune di Pescara – Servizio Mercati indicando sulla causale: “Autorizzazione temporanea per la vendita prodotti pirici e natalizi”;
- copia autorizzazione itinerante su aree pubbliche di tipo B non alimentare;
- copia visura camerale relativa all'iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio;
- copia del permesso di soggiorno rilasciato dalla competente autorità (solo per i cittadini stranieri).

IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE POTRA' SECONDO LE ESIGENZE DEL MOMENTO, VARIARE O INTEGRARE L'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DAL SERVIZIO MERCATI

GLI OPERATORI AUTORIZZATI, NELL'ESERCIZIO DELLA VENDITA, SONO TENUTI AL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DAL COMMA 3 AT. 20 D. LGS N. 285/1992.: ” 3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'articolo 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.”